



consip

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIAGGIUDICATARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CON SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA – S.A.E.3 PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 1 <0 2 0 3 0 4>

ID SIGEF 2549



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIAGGIUDICATARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CON SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA – S.A.E.3 PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 1 <0 2 o 3 o 4>

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile (di seguito anche “**Amministrazione**”) con sede in via Ulpiano, n. 11, 00193 Roma, in persona dell’Ing. Fabrizio Curcio, in qualità di Capo Dipartimento

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Appaltatore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO

- a) La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Dipartimento della Protezione civile, hanno stipulato in data 24 marzo 2022 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso. In particolare, il Dipartimento della Protezione civile, al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di strutture prefabbricate provvisorie per destinazione d’uso residenziale per l’alloggio della popolazione colpita da un evento calamitoso, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la ricostruzione, necessita della realizzazione di interi insediamenti di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza), completi di arredi.
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ___ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con più operatori a condizione tutte fissate;
- d) gli Appaltatori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei Contratti attuativi derivanti dai successivi Ordini di Esecuzione;
- e) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore/degli Appaltatori;
- f) che i singoli Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e l’Appaltatore affidatario del singolo Ordine di Esecuzione, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi

Classificazione del documento: Consip Public



Allegati; in particolare gli Ordini di Esecuzione saranno emessi nei confronti degli Appaltatori secondo l'ordine di graduatoria di seguito riportato, sulla base del fabbisogno stimato, entro i limiti della capacità di consegna "a 90 giorni" dichiarata in sede di partecipazione alla gara e secondo le modalità analiticamente descritte al successivo articolo 3, commi 6 e 7 e paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico:

N. graduatoria	Appaltatore aggiudicatario	Capacità di consegna a 90 gg

- g)** che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h)** l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale ovvero si impegna a produrla entro i termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- i)** che l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- j)** che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione da una parte, e dall'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordini di Esecuzione da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile o singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni) o altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione di Ordini di Esecuzione;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- d) **Appaltatore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della

Classificazione del documento: Consip Public



procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Ordini di Esecuzione;

- e) **Capitolato d'Oneri**: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Ordini di Esecuzione;
 - f) **Capitolato Tecnico**: il documento che ha disciplinato, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la realizzazione di insediamenti con Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) da impiegare ai fini dell'alloggiamento rapido e provvisorio delle popolazioni dei territori colpiti da evento emergenziale;
 - g) **Contratto attuativo**: il Contratto che si perfeziona con la sottoscrizione ed accettazione dell'Ordine di Esecuzione da parte dell'Appaltatore individuato secondo le regole indicate nel paragrafo 7.1.1 del Capitolato Tecnico nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico;
 - h) **Ordine di Esecuzione**: il documento inviato dall'Amministrazione all'Appaltatore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida le prestazioni che dovrà svolgere l'Appaltatore;
 - i) **Atto aggiuntivo**: il documento inviato dall'Amministrazione all'Appaltatore con il quale l'Amministrazione introduce modifiche/aggiornamenti che non alterino la natura delle prestazioni richieste con l'Ordine di Esecuzione originario;
 - j) **Aree per insediamento**: luoghi individuati dall'Amministrazione sui quali vengono impiantati gli insediamenti abitativi destinati ad alloggiare la popolazione colpita da un evento calamitoso;
 - k) **Data di consegna delle aree per la realizzazione**: la data, riportata nel Verbale di Consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E, nella quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'area per l'insediamento per l'elaborazione del Layout dell'insediamento, del cronoprogramma e dello schema riepilogativo (cfr. par. 7.1.6 e 7.1.7 del Capitolato Tecnico).
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e i loro allegati, *<eventuale ove vi siano stati>*, i chiarimenti resi in fase di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: _____.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore), Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore), Allegato "C" (Patto di integrità) *<ove previsto>*: Allegato "D", contratto di avalimento.
- 3. Il presente Accordo Quadro è regolato dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. Inoltre è regolato:
 - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) dalle disposizioni di cui alla L. 4/2022;
 - c) dalle disposizioni di cui alle NTC 2018;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

Classificazione del documento: Consip Public



- f) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - h) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione, consultabili sul sito internet della stessa;
 - i) dal Patto di integrità;
 - j) dal DL 9 agosto 2022 n. 115 art. 33 bis «Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali», convertito con legge n. 142 del 21 settembre 2022;
 - k) dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - l) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.
3. I Contratti attuativi saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti attuativi, l'Amministrazione, da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

[<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: In virtù della stipula della Accordo Quadro in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione eventualmente aderenti all'Accordo Quadro. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'Appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordini di Esecuzione e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto la realizzazione di insediamenti con Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

Classificazione del documento: Consip Public



La realizzazione degli insediamenti con Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) è da intendersi comprensiva di tutte le seguenti attività:

- progettazione
 - del layout dell'insediamento: consiste nella rappresentazione della distribuzione delle soluzioni abitative sull'area individuata per l'insediamento (planivolumetrico);
 - delle opere di urbanizzazione: consiste nella progettazione esecutiva della viabilità primaria e secondaria, degli spazi di sosta o di parcheggio, della segnaletica stradale, delle reti idrica, elettrica, fognaria, del gas metano (o dell'impianto gpl) e di telecomunicazione, nonché delle aree verdi e degli spazi di aggregazione;
 - delle opere di fondazione: consiste nella redazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione, comprensiva di scavi, sbancamenti e/o riporti, previa esecuzione preventiva di indagini geologiche ed ambientali;
 - progettazione della soluzione abitativa: consiste nella progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e architettonica della S.A.E. e degli interni;
- lavori
 - di urbanizzazione primaria dell'area per l'insediamento delle S.A.E. (preparazione dell'area, modellamento del terreno mediante scavi e riporti, realizzazione della viabilità principale e secondaria compresa la segnaletica, nonché delle reti di distribuzione idrica, elettrica, fognaria, del gas, di telecomunicazione e dei parcheggi);
 - di realizzazione delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative.
- produzione, montaggio, installazione e ancoraggio delle S.A.E., comprese le lavorazioni fuori opera, il trasporto e il carico/scarico;
- allacci alle reti di servizio;
- fornitura di arredi ed accessori;
- pulizia finale.

Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle S.A.E. nonché quelle funzionali di strutture ed impianti sono descritte nel Capitolato Tecnico e nelle relative Schede Tecniche allegate che devono qui intendersi integralmente richiamati.

La procedura è suddivisa in 4 (quattro) lotti geografici così come di seguito riportati:

Lotto 1 - Nord: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna;

Lotto 2 - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;

Lotto 3 - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria;

Lotto 4 - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori dell'intero territorio nazionale.

La suddivisione in lotti comporterà l'istituzione di quattro distinte graduatorie, e quindi la stipula di quattro distinti Accordi Quadro, dei quali l'Amministrazione, al verificarsi dell'evento emergenziale, si avvarrà per la scelta del contraente in relazione alla localizzazione geografica dell'evento.

2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di Esecuzione che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 1.698.400.000, IVA esclusa. Il predetto massimale è riferito complessivamente a tutti i lotti dell'Accordo Quadro, pertanto, l'Amministrazione potrà emettere Ordini di Esecuzione per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a valere su uno o più lotti, fino a concorrenza dell'importo massimo. Si precisa, quindi, che il valore dell'Accordo Quadro per un singolo lotto come sopra definito è pari all'importo massimo di Euro 1.698.400.000 IVA esclusa qualora gli eventi che determineranno l'attivazione dell'Accordo Quadro medesimo ricadano all'interno dell'unico lotto. Qualora nel corso della durata dell'Accordo Quadro dovessero verificarsi eventi che interessino aree geografiche ricadenti in lotti distinti

Classificazione del documento: Consip Public



L'Amministrazione attiverà i lotti interessati e potrà emettere Ordini di Esecuzione a valere su ciascuno dei predetti lotti nella misura necessaria al soddisfacimento del fabbisogno stimato per ciascun lotto ma comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 1.698.400.000, IVA esclusa considerando gli Ordini di Esecuzione emessi nell'ambito di tutti i lotti interessati.

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun Lotto, il valore relativo ad uno o più Ordini di Esecuzione raggiunga l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 40%), l'Amministrazione considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Ordini di Esecuzione.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Operatori Economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti attuativi che si perfezionano attraverso l'invio all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore dell'Ordine di Esecuzione debitamente compilato e firmato secondo le modalità indicate al paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico.
5. L'affidamento dell'Ordine di Esecuzione da parte della singola Amministrazione in favore dell'Appaltatore prescelto avverrà sulla base delle seguenti regole:
 - In funzione del fabbisogno individuato al verificarsi dell'evento emergenziale l'Ordine di Esecuzione viene rivolto al primo aggiudicatario in graduatoria per un quantitativo massimo pari alla capacità di consegna dichiarata in offerta. Qualora il fabbisogno dell'Amministrazione non sia interamente soddisfatto dall'aggiudicatario primo in graduatoria si procederà allo scorrimento della stessa ordinando man mano dagli ulteriori aggiudicatari sempre entro la capacità di consegna dichiarata da ciascuno e fino al soddisfacimento del fabbisogno individuato.
 - Nel caso si verifichi un evento emergenziale per il quale sia necessario realizzare un numero di S.A.E. superiore a quello che gli Appaltatori aggiudicatari complessivamente sono in grado di offrire a 90 giorni, l'Amministrazione valuterà se procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria, sempre secondo il meccanismo a cascata a partire dal primo aggiudicatario in graduatoria, al fine di verificare l'eventuale ulteriore disponibilità sopravvenuta di S.A.E. oppure se procedere all'affidamento del restante quantitativo di S.A.E. necessarie a Operatori Economici terzi.

Resta inteso che decorsi i termini di consegna dell'Ordine di Esecuzione (90 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo), ciascun Appaltatore presente in graduatoria è tenuto a rispondere ad eventuali ulteriori Ordini di Esecuzione, comunque entro il limite della capacità di consegna dichiarata in sede di partecipazione. Tale obbligo permane in capo agli Appaltatori per tutta la durata dell'Accordo Quadro al verificarsi di eventuali nuovi fabbisogni o comunque fino alla completa erosione del massimale dell'Accordo Quadro. Per l'applicazione del meccanismo di scorrimento della graduatoria cd. "a cascata" nelle diverse ipotesi esemplificative si rimanda al par. 7.1.1 del Capitolato Tecnico.

6. In applicazione delle suddette regole, l'Amministrazione potrà inviare Ordini di Esecuzione ad uno o più Appaltatori.
7. L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Ordini di Esecuzione, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di Esecuzione e segnatamente: realizzazione di insediamenti con Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.).
8. Al fine di affidare un Ordine di Esecuzione basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:
 - a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Ordine di Esecuzione, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. all'affidamento dell'Ordine di Esecuzione in favore dell'Appaltatore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 5;
 - c. all'invio dell'Ordine di Esecuzione all'Appaltatore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Classificazione del documento: Consip Public



9. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'Accordo Quadro il Sig. _____;
10. *<eventuale nel caso in cui l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento>* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione esegue in corso d'esecuzione del Contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto attuativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINI DI ESECUZIONE

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Ordini di Esecuzione agli Appaltatori.
3. Con riferimento a ciascun Ordine di Esecuzione, il relativo Contratto è da intendersi ad esecuzione immediata una volta espletate tutte le attività propedeutiche alla installazione delle S.A.E. così come dettagliatamente descritte nel par. 3 del Capitolato Tecnico. In ogni caso la garanzia delle S.A.E. comprensive di arredi deve avere durata pari a 4 anni decorrenti dalla data del collaudo.
4. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Accordo Quadro, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINI DI ESECUZIONE

1. I corrispettivi per ciascun Ordine di Esecuzione verranno determinati sulla base dei prezzi unitari risultanti dalle percentuali di ribasso offerte, come riportate nell'Allegato B "Offerta Economica", i quali rappresentano, quindi, un vincolo per l'Appaltatore, salvo quanto previsto al successivo comma 4. I corrispettivi saranno così calcolati:
 - per le S.A.E. i prezzi unitari offerti saranno moltiplicati per le superfici nette delle singole tipologie dimensionali di S.A.E. (40, 50, 60, 80 mq) e per il relativo numero di tipologie dimensionali di S.A.E. richieste dall'Amministrazione;
 - per i lavori di urbanizzazione e fondazione sulla base del computo metrico estimativo applicando il prezzo regionale DEI - Tipografia del Genio Civile dell'area geografica di appartenenza, ribassato dall'Appaltatore in fase di gara;
 - per la progettazione, sulla base del tariffario per il calcolo dei corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016, ribassato dall'Appaltatore in fase di gara e applicato alla stima dei lavori da eseguire (computo metrico estimativo) e delle attività di progettazione richieste;A tali corrispettivi saranno aggiunti i costi della sicurezza da PSC, risultanti dal Quadro Economico (cfr. par. 7.1.8 del Capitolato Tecnico).
2. L'Appaltatore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di Esecuzione dovrà, fermi gli sconti offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

Classificazione del documento: Consip Public



3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione sulla base di quanto previsto al successivo articolo 10, comma 22.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI DI ESECUZIONE

Ciascun Ordine di Esecuzione verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al par. 24 del Capitolato d'Oneri e al par. 7.1.2 del Capitolato Tecnico che si intendono integralmente richiamati e all'art. 3 del presente atto.

1. Per quanto riguarda il contenuto dell'Ordine di Esecuzione si rinvia espressamente alle indicazioni di dettaglio presenti nel paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico nonché all'Allegato "Modello Ordine di Esecuzione".
2. I singoli Contratti attuativi si perfezionano con l'invio da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione dell'Ordine di Esecuzione debitamente sottoscritto a valere come accettazione dello stesso come stabilito al paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico. A partire da tale momento l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste entro il termine indicato nell'Ordine di Esecuzione. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione, per tale intendendosi il mancato riscontro all'Ordine di Esecuzione nel termine massimo di 24 ore (cfr. paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico), per causa imputabile all'Appaltatore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordine di Esecuzione e viene senza indugio dichiarata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020. Per effetto dell'Ordine di Esecuzione, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Appaltatore il quale, infatti, sarà tenuto ad eseguire i lavori, effettuare le prestazioni solo a seguito della ricezione degli Ordini di Esecuzione, in conformità alle condizioni sopra indicate.
3. L'Appaltatore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Esecuzione entro un giorno dall'emissione dell'Ordine di Esecuzione.
4. L'Amministrazione provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Esecuzione, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'Ordine di Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dei lavori, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Esecuzione del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.
5. L'Amministrazione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari rispetto all'Ordine di Esecuzione, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
6. L'Amministrazione può apportare modifiche all'Ordine di Esecuzione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà

Classificazione del documento: Consip Public



ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

7. Ai sensi dell'art. 106, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori o di omissioni del progetto esecutivo e l'Operatore economico risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
8. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto attuativo può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie di cui all'art. 35 del D.lgs.n. 50/2016;
 - b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto attuativo.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto attuativo. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto attuativo ed il pagamento delle prestazioni eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo.

9. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore affidatario dell'Ordine di Esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al **combinato disposto dei commi 1, lett. c) o comma 2 e 12 dell'art. 106, del Codice**. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs.n. 50/2016.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordini di Esecuzione basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico (comprensivo di tutti gli Allegati) e nell'Ordine di Esecuzione.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di Esecuzione e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Classificazione del documento: Consip Public



5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordini di Esecuzione;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
 - j) alla esecuzione delle attività di progettazione e dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti dal Cronoprogramma.
6. In particolare per le prestazioni inerenti la realizzazione delle S.A.E. e i lavori, l'Appaltatore si obbliga:
- a) alla esecuzione dei lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal Capitolato Tecnico;
 - b) alla esecuzione dei lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Amministrazione, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per l'esecuzione dei lavori stessi, all'emissione del Collaudo delle S.A.E., nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei lavori stessi;
 - c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
 - d) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei lavori;
 - f) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, sotto stretta verifica ed accettazione da parte del Direttore dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
 - g) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
 - h) porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a ditte terze.
7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Classificazione del documento: Consip Public



8. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordini di Esecuzione.
9. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle aree per la realizzazione delle S.A.E. nel territorio colpito da calamità.
10. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Esecuzione non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
12. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione:
 - a) entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, nella fattispecie l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata relativa ai lavori da eseguire categoria OG1 e di classifica commisurata al numero di S.A.E. offerte (cfr. par. 7.3 del Capitolato d'Oneri), entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 9 - SOPRALLUOGO E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, CONSEGNA, COLLAUDO

1. Trovano applicazione tutte le prescrizioni dettagliatamente indicate ai paragrafi dal 7.1.4 al 7.1.12 del Capitolato Tecnico, per quanto riguarda le attività propedeutiche alla consegna delle S.A.E.. L'Appaltatore, pertanto, si impegna:
 - a) ad eseguire il sopralluogo sulle aree individuate per la realizzazione delle S.A.E. secondo modalità e tempistiche che saranno indicate dall'Amministrazione, come disciplinato nel Capitolato Tecnico. Contestualmente al sopralluogo l'Appaltatore prenderà in consegna le aree per la realizzazione delle S.A.E. attraverso la sottoscrizione del "Verbale di consegna delle aree" che rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore dà effettivamente inizio alle attività previste dall'Ordine di Esecuzione e i cui contenuti sono dettagliatamente descritti al paragrafo 7.1.6 del Capitolato Tecnico al quale si rinvia;
 - b) a predisporre: *i)* il layout che rappresenti la distribuzione planimetrica delle S.A.E. con le relative dimensioni nelle aree individuate, *ii)* un report schematico di riepilogo contenente il quantitativo di S.A.E. suddiviso per tipologia, il numero totale di persone da alloggiare suddiviso in base alla tipologia di S.A.E. ed ogni altra informazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione nell'Ordine di Esecuzione, *iii)* il cronoprogramma delle attività, il tutto secondo le modalità e le tempistiche dettagliatamente descritte nel paragrafo 7.1.7 del

Classificazione del documento: Consip Public



Capitolato Tecnico che deve qui intendersi integralmente richiamato;

- c) a seguito dell'approvazione del layout da parte dell'Amministrazione, a redigere il progetto esecutivo entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi (compresi i festivi) o diverso termine superiore eventualmente indicato dall'Amministrazione. Il progetto esecutivo dovrà essere relativo alle *i)* opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area, *ii)* opere di fondazione, *iii)* soluzioni abitative in emergenza (architettura, struttura, impianti) e dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 [contenuti del progetto esecutivo] e dal D.lgs. n. 81/2008 [sicurezza nei luoghi di lavoro] e contenere tutti gli elementi previsti per il livello di progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4 D.lgs.n. 50/2016. In particolare al progetto esecutivo dovrà essere allegata una Relazione geologica redatta dal professionista con qualifica di geologo indicato in offerta. Il progetto esecutivo dovrà, inoltre, contenere, il Quadro Economico, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il documento delle partite contabili, il tutto secondo le modalità e le tempistiche dettagliatamente descritte al paragrafo 7.1.8 del Capitolato Tecnico.
- d) a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione, ad eseguire i lavori di urbanizzazione e fondazione così come previsti al paragrafo 3, lett. b) del Capitolato tecnico e a realizzare le S.A.E. nel rispetto del progetto esecutivo approvato entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto medesimo.
- e) a consegnare le S.A.E. con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi che saranno individuati nell'Ordine di Esecuzione. Una volta ultimata la consegna e l'installazione delle S.A.E. l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione la conclusione delle attività per dare avvio alla fase di collaudo. La consegna delle S.A.E. si intende comprensiva di tutte le attività connesse dettagliatamente indicate al paragrafo 3 dalla lettera c alla lettera f del Capitolato Tecnico e di quanto precisato nell'Ordine di Esecuzione e i relativi costi sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo determinato sulla base del relativo "prezzo unitario offerto per metro quadrato di superficie netta della singola S.A.E.".
2. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione delle strutture ai sensi dell'art.5 co. 6 DPR 380/01 il Direttore dei Lavori consegna al Genio Civile la Relazione a strutture ultimate comprensiva di tutta la documentazione prevista da normativa.
3. A fronte della intervenuta comunicazione di ultimata consegna e installazione delle S.A.E., comprensive delle opere di fondazione e urbanizzazione, da parte dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore al fine di elaborare il certificato di ultimazione dei lavori. Il predetto certificato sarà inviato dal Direttore dei lavori al RUP per l'Ordine di Esecuzione che ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.
4. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle S.A.E. devono essere garantite dall'Appaltatore tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione della prestazione per ogni unità abitativa installata.
5. Laddove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di Istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell'Appaltatore.
6. L'Amministrazione provvede alla nomina di apposite Commissioni di collaudo ai fini dell'effettuazione del collaudo statico in corso d'opera e del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale. Tutte le attività connesse all'esecuzione delle diverse fasi di collaudo sono a carico ed onere dell'Amministrazione.
7. Con riferimento a ciascun Ordine di Esecuzione, l'Amministrazione procederà per il tramite della Commissione appositamente nominata ad effettuare il collaudo delle strutture per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e in particolare al fine di accertare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto approvato dall'Amministrazione e le relative prescrizioni tecniche in conformità delle previsioni dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell'Ordine di Esecuzione e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa.
8. Le attività di collaudo saranno svolte secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto

Classificazione del documento: Consip Public



previsto nei provvedimenti di attuazione e in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 Titolo X "Collaudo dei lavori" tutt'oggi in vigore.

Qualora durante la visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo ritenendo i lavori non collaudabili e ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/2010. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo, ferma restando l'applicazione della penale n. 4 di cui al par. 11 del Capitolato Tecnico, prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che non risulti da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

9. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
10. All'esito delle attività di collaudo, così come previste dalle specifiche disposizioni del Titolo X del D.P.R. 207/2010 sopra richiamato, qualora il lavoro sia ritenuto collaudabile dalla Commissione di collaudo, verrà rilasciato il certificato di collaudo.
11. Nell'ipotesi in cui i lavori non siano collaudabili, configurandosi così grave inadempimento, l'Amministrazione, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine di Esecuzione e/o l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo Quadro.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Amministrazione.
13. Su richiesta dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento per l'Ordine di Esecuzione emetterà il certificato di esecuzione lavori (CEL), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni e del conseguente collaudo, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata attestazione di collaudo, l'Amministrazione potrà risolvere l'Ordine di Esecuzione e il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione per le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Esecuzione sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato B del presente Accordo Quadro e nel Quadro Economico di cui al Progetto Esecutivo, approvato dall'Amministrazione (par. 7.1.8 del Capitolato Tecnico).
2. I corrispettivi dovuti, si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Esecuzione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 31 e di quanto di seguito previsto in tema di riserve per le prestazioni contrattuali inerenti ai lavori.
5. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso le riserve sono

Classificazione del documento: Consip Public



iscritte, sempre a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione, l'Appaltatore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Le riserve non confermate nel conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e contenere, a pena di inammissibilità, l'esatta quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. I corrispettivi per quanto riguarda i pagamenti in acconto sono dovuti dall'Amministrazione all'Appaltatore alla redazione del SAL mensile da parte del Direttore dei Lavori sulla base del documento denominato "Documento delle partite contabili" di cui al paragrafo 7.1.8 del Capitolato Tecnico. Entro un termine non superiore a sette giorni dalla ricezione del SAL, l'Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
7. Per il pagamento a saldo il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 dal Direttore dei lavori; il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP per l'Ordine di esecuzione, entro il termine assegnato non superiore a 30 (trenta) giorni; all'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 D.lgs.n. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D.lgs. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP per l'Ordine di Esecuzione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
10. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui

Classificazione del documento: Consip Public



al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

12. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di collaudo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o dell'Appaltatore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato all'Appaltatore presso _____, Codice IBAN _____.
L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. **(nel caso in cui l'Appaltatore sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN)**.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Esecuzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività cui si riferisce.
18. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
19. Per quanto riguarda i corrispettivi delle attività di progettazione, se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento dei corrispettivi per la progettazione è effettuato a favore dell'Appaltatore.
20. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, ma indicati ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi per la progettazione è effettuato direttamente, ai sensi dell'articolo 59, co. 1 -quater, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dei Progettisti Indicati previa emissione di regolare fattura. Sarà pertanto

Classificazione del documento: Consip Public



corrisposta al Progettista Indicato la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione quali risultanti dal Quadro Economico (cfr par. 7.1.8 del Capitolato Tecnico) approvato dall'Amministrazione unitamente al Progetto esecutivo.

21. Il progettista emetterà la propria fattura per gli importi come sopra indicati e la stessa sarà trasmessa all'Amministrazione dall'Appaltatore unitamente alle proprie fatture. L'Amministrazione verserà i corrispettivi dovuti al progettista indicato o raggruppato previa presentazione dei relativi documenti fiscali.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Esecuzione, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
23. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.
24. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
25. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
26. Ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter") per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a) primo periodo del D.lgs.n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione soltanto se le variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del Decreto Legge n. 4/2022 citato. Tale decreto è adottato entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno al fine di determinare le variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in relazione a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del predetto Decreto Legge.
27. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di cui sopra e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.
28. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta all'Amministrazione l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo

Classificazione del documento: Consip Public



elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'Appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

29. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
30. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
31. Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti per la progettazione gli stessi saranno oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione in considerazione del tariffario per il calcolo dei corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e di Ingegneria in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione se svolte successivamente all'anno solare di presentazione dell'offerta.
32. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, l'Appaltatore può ricevere, entro 15 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo (cfr. par. 7.1.8 del Capitolato Tecnico) un'anticipazione del prezzo di ciascun Ordine di Esecuzione pari al 20 per cento del valore dell'Ordine stesso.
33. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (cfr. 7.1.7 del Capitolato Tecnico) della prestazione indicato in Capitolato.
34. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
32. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione delle prestazioni, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
33. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e l'Appaltatore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. L'Appaltatore in fase di progettazione, provvederà, a redigere, come indicato al paragrafo 7.1.8 del Capitolato Tecnico, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel quale saranno evidenziati i costi della sicurezza e che diventerà parte integrante dell'Ordine di Esecuzione.
2. L'Amministrazione dovrà approvare il PSC redatto dall'Appaltatore e tale documento costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Per la disciplina delle penali si rinvia a quanto previsto al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public



2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto all'Amministrazione.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione potrà per l'applicazione delle penali avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di ciascun contratto attuativo. Dette penali non potranno superare complessivamente il 10% del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'Amministrazione dall'Appaltatore con la stipula della Accordo Quadro e dei successivi Ordini di Esecuzione, l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione, per ogni Ordine di Esecuzione, idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e modi stabiliti al paragrafo 22.3 del Capitolato d'Oneri con validità dalla data di ricezione dell'Ordine di Esecuzione.
2. La cauzione sarà determinata nella misura del 10% dell'importo risultante dal Quadro Economico redatto dall'Appaltatore e approvato dall'Amministrazione tramite nota formale (cfr. par. 7.1.8 del Capitolato Tecnico) al netto dei costi della sicurezza da PSC.
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e l'accettazione dei conseguenti Ordini di Esecuzione, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Classificazione del documento: Consip Public



5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Ordine di Esecuzione e sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordine di Esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante da parte dell'Appaltatore, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali in originale o in copia autentica.
6. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo attestante la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione che ha emesso l'Ordine di Esecuzione, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.
9. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del/i Contratto/i attuativi e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Appaltatore non ha prodotto, successivamente alla ricezione del primo Ordine di Esecuzione, la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, come prescritto al par. 22.2 del Capitolato d'Oneri;
 - c) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti attuativi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - d) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - f) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Ordini di Esecuzione;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi
 - h) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - i) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 14 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

Classificazione del documento: Consip Public



- j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21;
- k) nei casi di cui agli articoli 9 (Sopralluogo e attività propedeutiche, consegna, Collaudo); 10 (Corrispettivi e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 28 (Danni e responsabilità civile);
- l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, comma 5;
- m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni dell'Amministrazione ed in ragione di quanto dichiarato dall'Appaltatore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- p) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- q) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 30. Sarà onere dell'Appaltatore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 30. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Appaltatore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Appaltatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 30, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente articolo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. L'Amministrazione deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, nei confronti Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. L'Amministrazione può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, comma 2 lett. e del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.



hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), l'Amministrazione eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

4. Ferme le cause di risoluzione indicate ai precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro, costituiscono, altresì, causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dell'Ordine di Esecuzione le seguenti ipotesi:
 - a. collaudo che dia esito negativo al punto da configurare grave inadempimento;
 - b. mancato riscontro all'Ordine di Esecuzione nel termine massimo di 24 ore;
 - c. dichiarazione di indisponibilità anche parziale del quantitativo minimo previsto nel par. 4 del Capitolato Tecnico o di quello offerto in fase di gara;
 - d. ritardo nella consegna delle S.A.E. che si protrae oltre un termine che l'Amministrazione reputerà incompatibile con le esigenze di tempestività dettate dall'emergenza in corso.
5. L'Amministrazione, quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli Ordini di Esecuzione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dall'Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o Contratti attuativi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di Esecuzione e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordine/i di Esecuzione risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public



10. Nel caso di risoluzione del Contratto attuativo l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti attuativi
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto attuativo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto attuativo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente l'Appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora l'Amministrazione receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordini di Esecuzione.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Ordini di Esecuzione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare

Classificazione del documento: Consip Public



ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Esecuzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Esecuzione affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del Contratto, nominato dall'Appaltatore è il Sig./Dott. _____.

Classificazione del documento: Consip Public



2. Il Responsabile del Contratto è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i lavori, servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Ordini di Esecuzione e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 27 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale dell'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contatti derivanti dagli Ordini di Esecuzione, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.

Classificazione del documento: Consip Public



3. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Ordini di Esecuzione, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e il Contatto derivante dall'Ordine di Esecuzione ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, l'Appaltatore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, l'Appaltatore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Classificazione del documento: Consip Public



Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto attuativo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. L'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell'Appaltatore.
11. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 24 - CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

11. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei suddetti documenti, per quanto applicabili.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto agli Ordini di Esecuzione.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, i Contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Classificazione del documento: Consip Public



3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. L'Appaltatore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione di lavori, servizi e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. **<da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>** Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.

<da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

Classificazione del documento: Consip Public



2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale>. Il dettaglio delle singole lavorazioni relative alle opere di urbanizzazione e di fondazione eventualmente affidate in subappalto sarà indicato in sede di compilazione e accettazione dell'Ordine di Esecuzione salvo eventuali precisazioni sulla tipologia di lavorazioni che emergano soltanto a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.
3. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potranno essere affidate in subappalto le attività relative alla progettazione fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 così come previsto nel Capitolato d'Oneri.
4. Non può essere affidata in subappalto la relazione geologica.
5. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a partire dalla data di accettazione dell'Ordine Esecuzione nel quale l'Appaltatore richiederà eventualmente l'autorizzazione, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti che saranno successivamente svolte dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del D.lgs. n.50/2016.
6. L'Appaltatore al fine di consentire le verifiche si impegna a trasmettere all'Amministrazione entro 5 giorni dalla data di accettazione dell'Ordine i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta risoluzione.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
8. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Classificazione del documento: Consip Public



L'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
12. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
14. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
15. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed all'Appaltatore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione possono risolvere l'Accordo Quadro e l'Ordine di Esecuzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione. Nel caso in cui l'Appaltatore ricorra a tali sub-contratti l'Amministrazione si riserva

Classificazione del documento: Consip Public



di chiedere al medesimo Appaltatore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 27 - CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

1. L'Appaltatore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, <eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro.

Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si procederà all'avvio all'esecuzione del presente Accordo in via d'urgenza, in caso di affidamento dei lavori mediante emissione di un Ordine di Esecuzione, l'Appaltatore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri e nel relativo allegato n. 11 Condizioni di assicurazione, ed entro i termini nel medesimo espressi, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordini di Esecuzione.
3. La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che l'Appaltatore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze così come espressi nell'Allegato n. 11 Condizioni di Assicurazione.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.
6. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, l'Ordine di Esecuzione potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Classificazione del documento: Consip Public



2. Laddove la registrazione sia operata dall'Amministrazione, la stessa comunica all'Appaltatore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale l'Appaltatore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'Amministrazione entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE

1. Compatibilmente con le circostanze di per sé eccezionali dovute alla situazione emergenziale in cui saranno eseguite le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro (e che pertanto non potranno essere invocate quali cause di forza maggiore) costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ulteriori ed imprevedibili rispetto all'evento emergenziale che ha determinato l'attivazione dell'Accordo Quadro ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Si precisa che le avverse condizioni meteo non potranno essere considerate causa di forza maggiore.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al presente articolo all'art. 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Appaltatore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo all'Appaltatore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata

Classificazione del documento: Consip Public



mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Esecuzione (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Esecuzione integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Ordini di Esecuzione continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì ____

PROTEZIONE CIVILE

F.to digitalmente

L'APPALTATORE

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Ordini di Esecuzione), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Ordini di Esecuzione), Articolo 6 (Affidamento degli Ordini di Esecuzione), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), Articolo 10 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del Contratto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 28 (Danni e responsabilità civile), Articolo

Classificazione del documento: Consip Public



29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Forza maggiore), Art. 31 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____

L'APPALTATORE

F.to digitalmente

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la realizzazione di insediamenti con soluzioni abitative in emergenza – S.A.E.3 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile - ID SIGEF 2549
Schema di Accordo Quadro